

Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2011, n. 6-1725

D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28. Determinazioni.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Visto il decreto legislativo in oggetto con il quale è stata data attuazione all'art. 60 della Legge 18.6.2009 n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ed in particolare il capo III relativo agli organismi di mediazione;

visto il decreto del Ministero della Giustizia n. 180 del 18.10.2010, con il quale è stata regolamentata la modalità di tenuta del registro degli organismi di mediazione;

considerata l'entrata in vigore, così come modificata dalla L. n. 10/2011, dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, ovvero dell'obbligatorietà, nei casi ivi previsti, del procedimento di mediazione;

ritenuto opportuno intervenire, in qualità di Ente pubblico territoriale esponente degli interessi dei propri cittadini all'efficienza e celerità del "servizio giustizia", funzionalmente allo sviluppo economico e sociale del territorio;

considerato strategico, ai fini di cui sopra, il ricorso agli strumenti di risoluzione anticipata delle controversie;

ritenuto quanto sopra pienamente coerente con gli obiettivi di cui al protocollo sulla giustizia Rep. n. 15927 recentemente sottoscritto dalla Regione Piemonte;

rilevata la carenza di organismi di mediazione sul territorio piemontese;

dato quindi atto dell'opportunità di costituzione di un organismo (neutrale) di mediazione della Regione Piemonte al servizio del "sistema Piemonte" ovvero dei cittadini e degli Enti locali piemontesi, ai fini di cui sopra;

individuata nella Direzione Affari Istituzionali, integrandone la declaratoria, la struttura idonea agli adempimenti necessari per la costituzione dell'organismo, preferibilmente quale articolazione del Settore Avvocatura;

ritenuta l'opportunità di prevedere, previa individuazione di specifica copertura finanziaria, fuori dai casi di cui all'art. 17 comma 5 del predetto decreto legislativo, l'utilizzo della mediazione con indennità a carico della Regione Piemonte nei confronti dei soggetti aventi diritto al patrocinio gratuito ai sensi di legge;

considerata l'esigenza, soprattutto nella fase di start up dell'istituto, che in seno all'organismo sia prevista oltre alla presenza di un adeguato numero di mediatori anche quelli di una Commissione scientifica, al fine di monitorare l'attività, superare le resistenze, proporre nuovi ambiti di intervento.

Fatti salvi gli effetti della emananda sentenza del T.A.R. Lazio relativa al predetto D.M..

Quanto sopra premesso, la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, unanime,

delibera

per le motivazioni di cui in premessa:

- di demandare alla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura l'adozione degli adempimenti necessari alla costituzione dell'organismo regionale di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, nel rispetto delle direttive di cui in premessa;
- di provvedere, con successivo provvedimento, alla costituzione dell'organismo, prevedendone l'attività sul territorio attraverso l'utilizzo di sedi decentrate;
- la presente deliberazione trova fin d'ora copertura di spesa per l'attività della Commissione scientifica in seno all'Organismo sui fondi di cui alla L.R. n. 33/76 e per quanto riguarda l'attività di mediazione a fronte delle entrate di cui all'art. 16 del D.M. n. 180/2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)